

Allegato "A" alla delibera di Assemblea n. 23 del 12.12.2011

**UNIONE DEI COMUNI DEL BASSO
FELTRINO - SETTE VILLE**
PROVINCIA DI BELLUNO

**REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DELLA CONCESSIONE DI SOVVENZIONI,
CONTRIBUTI, SUSSIDI E AUSILI FINANZIARI E L' ATTRIBUZIONE DI
PATROCINI A PERSONE ED ENTI PUBBLICI E PRIVATI.**

ART. 1 OGGETTO DEL REGOLAMENTO

1. Il presente regolamento disciplina, ai sensi dell' art. 12 legge 7 agosto 1990, n. 241 e ss.mm., i criteri e le modalità per la concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi e ausili finanziari e l' attribuzione di patrocini, a persone e enti pubblici e privati.

ART. 2 DEFINIZIONI

1. Ai fini del presente regolamento si precisa come segue il significato dei seguenti termini:
 - a) per "**sovvenzione**" si intende il finanziamento totale o parziale di iniziative finalizzate a scopi altamente sociali aventi rilevante entità;
 - b) per "**contributi**" si intende la corresponsione di somme a fondo perduto per il finanziamento totale o parziale di attività o iniziative, promosse da terzi o dall' Ente in collaborazione con terzi, finalizzate al raggiungimento di scopi sociali, culturali, sportivi, di tutela del territorio, di informazione, di sviluppo economico, di solidarietà verso comunità italiane o straniere, o comunque di interesse per l'Ente;
 - c) per "**sussidio**" si intende un intervento economico atto a concorrere al superamento dello stato di indigenza della famiglia o della persona;
 - d) per "**ausilio finanziario**" si intende un intervento economico straordinario atto a concorrere al superamento di un particolare stato di difficoltà della famiglia o della persona dovuto a cause straordinarie;
 - e) per "**patrocini**" si intende il gratuito patrocinio dell' Ente ad attività o iniziative di qualunque genere;
 - f) per "**persone**" si intendono le persone fisiche residenti nei Comuni di QUERO e di VAS;
 - g) per "**enti privati**" si intendono le associazioni, i gruppi, i comitati non aventi personalità giuridica, e gli enti , associazioni e fondazioni aventi personalità giuridica;
 - h) per "**enti pubblici**" gli enti pubblici;
 - i) per "**Ente**" l'UNIONE DEI COMUNI DEL BASSO FELTRINO – SETTE VILLE.

ART. 3 COMPETENZA PROVVEDIMENTI

1. L'Assemblea, con l'approvazione del Bilancio Annuale di Previsione o con le sue variazioni in corso di esercizio finanziario, prevede le somme destinate all' erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi e ausili finanziari, mediante lo stanziamento di risorse.
2. Il Consiglio Direttivo, nel rispetto delle disposizioni del presente regolamento e degli importi fissati dall'Assemblea nel Bilancio Annuale di Previsione, provvede alla concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi e ausili finanziari.
3. Il Presidente provvede alla concessione del patrocinio di attività o iniziative di qualunque genere.

ART. 4 SOGGETTI BENEFICIARI

1. Possono beneficiare di sovvenzioni e contributi, le persone, gli enti pubblici e privati.
2. Possono beneficiare di sussidi e ausili finanziari le persone.
3. Possono beneficiare dell'attribuzione di patrocini gli enti pubblici e privati.

ART. 5 MODALITÀ RICHIESTA SOVVENZIONI - CONTRIBUTI- PATROCINI

1. Le richieste per la concessione di sovvenzioni o contributi, ovvero per l' attribuzione di patrocini, devono essere indirizzate al Presidente e indicare chiaramente:
 - a) le generalità del richiedente;

- b) la descrizione dell'iniziativa e l'individuazione delle finalità della stessa;
 - c) l'indicazione dell'entità dell'intervento richiesto (non necessaria per la richiesta di patrocini);
 - d) l'indicazione del costo presunto dell'iniziativa (non necessaria per la richiesta di patrocini);
 - e) l'indicazione degli altri enti pubblici ai quali è stata fatta analoga richiesta ovvero che non è stata inoltrata alcuna richiesta;
 - f) la precisazione che l'iniziativa non persegue fini di lucro.
2. Le richieste, allo scopo di facilitare l' istruttoria, sono effettuate utilizzando preferibilmente appositi prestampati predisposti dall'Ente.
 3. L'Ente può concedere direttamente contributi ai Comuni di Quero e di Vas.

ART. 6 CONCESSIONE SOVVENZIONI – CONTRIBUTI

1. Il Consiglio Direttivo provvede alla formale concessione di sovvenzioni o contributi con provvedimento deliberativo.
2. La materiale erogazione della sovvenzione o del contributo è però subordinata alla successiva presentazione della documentazione indicata nella delibera stessa di concessione.
3. Il provvedimento di concessione di sovvenzioni o contributi, può anche prevedere che lo stesso sia erogato per stralci connessi all'attuazione dell'iniziativa e/o che venga erogata in acconto parte della sovvenzione o del contributo.

ART. 7 MODALITÀ RICHIESTA SUSSIDI E AUSILI FINANZIARI

1. Le richieste per la concessione di sussidi o ausili finanziari devono essere indirizzate al Presidente e indicare chiaramente:
 - a) le generalità del richiedente;
 - b) i motivi per i quali si richiede l' intervento;
 - c) l'indicazione dell' entità dell' intervento richiesto;
 - d) il reddito posseduto dai vari componenti del nucleo familiare.
2. Le richieste, allo scopo di facilitare l'istruttoria, sono effettuate utilizzando preferibilmente appositi prestampati predisposti dall'Ente.
3. L'accoglimento delle richieste per ottenere sussidi o ausili finanziari è subordinato ad una precedente richiesta ai soggetti obbligati alla prestazione di alimenti ai sensi dell'art. 433 codice civile (ove esistano) ovvero all'impossibilità per gli stessi di contribuire. In casi di comprovata necessità, tuttavia, l'Ente può anche provvedere direttamente.
4. Allo scopo di acquisire tutte le informazioni necessarie all' istruttoria potranno essere richieste informazioni ad altri enti.

ART. 8 CONCESSIONE SUSSIDI E AUSILI FINANZIARI

1. Il Consiglio Direttivo provvede alla formale concessione di sussidi e ausili finanziari con provvedimento deliberativo.
2. La materiale erogazione dei sussidi e ausili finanziari è però subordinata alla successiva presentazione della documentazione indicata nella delibera stessa di concessione.

ART. 9 CONCESSIONE DI PATROCINIO

1. Il Presidente provvede con decreto alla concessione dei patrocini, ove ritenga che l'attività o l'iniziativa per la quale è stato richiesto sia meritevole di riconoscimento.
